



**Copia conforme
all'originale**



**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici ed il giorno 30 del mese di Maggio.
(30/05/2011)

In Roma (RM), presso l' abitazione del Presidente Largo della Caffarelletta 6, .

SONO PRESENTI

i Signori:

- 1) Giancarlo Miggiano, nato a Ronciglione (VT), il giorno 16 Agosto 1971, residente a Roma, Largo della Caffarelletta 6, codice fiscale MGG GCR 71M16 H534V;
- 2) Federica Cassia, nata a Roma (RM), il giorno 18 Agosto 1970, residente a Roma, Largo della Caffarelletta 6, codice fiscale CSS FRC 70M58 H501Z;
- 3) Vittorio Ruggiero, nato a Roma (RM), il giorno 14 Aprile 1964, residente a Roma, Via Antonio Gramsci 38, codice fiscale RGG VTR 64D14 H501H.

I presenti, tutti cittadini italiani come essi stessi dichiarano con il presente atto
CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

ART. 1 – E' costituita tra i sottoscritti signori Giancarlo Miggiano, Federica Cassia e Vittorio Ruggiero, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di Legge, un'associazione dilettantistica polisportiva senza scopo di lucro sotto la denominazione "Yoga Organization for Spiritual Search Associazione Polisportiva dilettantistica", abbreviata in YOSS A.P.D.“ .

ART. 2 – L'associazione ha la sua sede legale in Roma, alla Via Donatello 50.

L'Associazione polisportiva può istituire altre sedi, nonché delegazioni, sezioni, gruppi ed ogni altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi in qualsiasi parte del mondo.

ART. 3 – Lo scopo, la durata e le norme che regolano l'associazione, ivi comprese quelle che disciplinano i diritti e gli obblighi dei soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Juniores, le condizioni della loro ammissione, gli organi ed i loro compiti, il patrimonio e l'amministrazione, lo scioglimento e l'estinzione, sono riportate nello statuto che, previa lettura, firmato dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (all. A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – I comparenti nominano di comune accordo, quali componenti del primo Consiglio Direttivo dell'associazione composto da n. 3 (tre) membri, i Sig.ri :

Giancarlo Miggiano, quale Presidente;

Vittorio Ruggiero, quale Vice Presidente;

Federica Cassia, quale Segretario e Tesoriere;

e detti comparenti, i quali accettano tutti la carica loro conferita, vengono quindi attribuiti tutti i poteri previsti dallo statuto.

I componenti inoltre conferiscono al Presidente come sopra nominato delega al fine di espletare tutte le operazioni e gli atti necessari ed opportuni per porre in condizioni di operatività gestionale l'associazione.

ART. 5 – Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2011.

ART. 6 – Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'Associazione e dei suoi membri.

Del presente atto, che si compone di n 2 pagine, dopo sua lettura, i componenti, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

Roma 30/05/2011

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Federica Conig

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II CIRCOLARE UFFICIO Territoriale di Roma 8 Austriano
N. <u>7035</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>15.6.2011</u>
REGISTRATO CON EURO <u>€ 189,84</u>
IL DIRIGENTE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

Roma 30/05/2011

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione dilettantistica polisportiva non riconosciuta denominata "Yoga Organization for Spiritual Search associazione polisportiva dilettantistica", abbreviata in YOSS A.P.D.", con sede sociale in Roma Via Donatello 50.

L'Associazione è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi

L'Associazione ha per scopo:

- a) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi di cura disponibili;
- b) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l'educazione alla socialità e alla salute;
- c) la divulgazione delle teorie e la promozione delle esercitazioni pratiche della meditazione dinamica e statica completa, al fine della restituzione delle forze purificate del pensiero alla sfera di pura consapevolezza;
- d) la divulgazione della disciplina dello Yoga nelle sue molteplici tradizioni e stili;
- e) la divulgazione delle Arti Marziali, tra le quali si elencano in modo non tassativo il Karate nei vari stili principali, il Judo, il Kendo, l'Aikido, il Kung Fu nei vari stili interni ed esterni, il Kalarippayat, e tutte le discipline Marziali di origine orientale e occidentale;
- f) la divulgazione della disciplina dello Zen, dello Shiatsu, dell'Ayurveda, della Danza tradizionale Indiana, e di tutte le discipline connesse e affini;
- g) la divulgazione delle scienze filosofiche finalizzate al miglioramento della salute psico-fisica dell'individuo;
- h) la divulgazione e la pratica di tecniche di rilassamento.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a corsi, seminari ed a tutte le attività utili alla divulgazione della conoscenza delle suddette tecniche, filosofie, tradizioni, sistemi di vita e discipline del corpo e della mente che portano al benessere fisico, psichico e spirituale di ogni persona.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'Associazione potrà avviare iniziative educative, ricreative, sportive, culturali, artistiche e musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, viaggi, feste e seminari a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di tutte le attività legate alle pratiche previste dallo statuto.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.



L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- svolgere corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristoro posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alle discipline previste dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline di cui all'articolo 2;
- gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- aprire un sito Internet.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline che intende divulgare.

Nell'ambito delle proprie attività sportive essa potrà avvalersi per il raggiungimento degli scopi sociali anche dell'ausilio di altre associazioni e/o società o partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Sempre ai fini del conseguimento delle proprie attività istituzionali essa potrà gestire impianti sportivi che per le loro caratteristiche siano conformi agli usi ad essa necessari, oltre che conformi alle normative di Legge.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.3 - Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali a cui intende affiliarsi e che riterrà opportune e compatibili con il proprio oggetto sociale, impegnandosi ad applicare ed a far rispettare ai propri soci le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e i regolamenti e qualsiasi altra disposizione emanate dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza. Nell'ambito del rispetto di quanto sopra i provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dai competenti regolamenti di disciplina delle Federazioni Sportive di appartenenza.

Art.4 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, **per le quali potranno essere riconosciuti su delibera del consiglio direttivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto);** nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 - I Soci

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Fondatori
- c) Effettivi
- d) Juniores

2. Non possono essere ammessi Soci temporanei.

3. Possono essere Soci Onorari:

- a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport previsti nell'oggetto sociale o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

5. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

6. Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

7. Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9. Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive.

10. Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e **del regolamento** e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

11. I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature limitatamente a quanto stabilito dal regolamento, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12. Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda **e siano accettati dal Consiglio Direttivo**.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 6 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

2. Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto e il regolamento dell'associazione, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere radiato.

3. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

4. La qualifica di Socio si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;

c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di gravi motivi e per comportamento indisciplinato e scorretto del socio. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

Art.7 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, e da tutte le entrate connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti anche pubblici, dai premi e dai trofei vinti, ed in fine da eventuali altre entrate riconducibili a sponsorizzazioni da parte di imprese individuali e/o collettive.

Art.9 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art.10 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per radiazione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo, con preavviso minimo di giorni 30, in caso di dimissioni infrannuali l'associato non avrà

diritto ad alcun rimborso per il rateo della periodo infrannuale non goduto.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è radiato quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'associato radiato non potrà essere più ammesso.

Art.11- Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo e i suoi consiglieri;
il Presidente dell'associazione;
il Vice Presidente;
il Segretario.



Art.12 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.13- Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo se previsto;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente il Segretario ed i Consiglieri.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.14 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso in bacheca nella sede dell'associazione o a mezzo di specifico comunicato sul sito WEB qualora quest'ultimo sia stato posto in essere.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato non può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato anche se munito di delega scritta;

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione quando sia presente almeno un quarto degli aventi diritto di voto.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od effettivi, dura in carica cinque anni e rappresenta l'associazione anche legalmente e ne manifesta la volontà.

Art.16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione se nominato è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od effettivi, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, esso rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente, il Segretario ed i consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni a condizione che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle stesse federazioni sportive, o discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche facenti

capo ad un Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

delibera sulle domande di ammissione dei soci;

redige il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art.18 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART.19 – Collegio dei revisori

1. L'Assemblea Ordinaria, se lo riterrà necessario, nomina tra i Soci Il Collegio Sindacale, esso dura in carica due anni, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea stessa. I Sindaci Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio Sindacale ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

ART.20 – Collegio dei probiviri

1. L'Assemblea Ordinaria, se lo riterrà necessario, nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci al regolamento dell'associazione, ed a comminare le sanzioni di cui all'articolo 10, la deliberazione sarà affissa nella sede sociale. Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri non sono appellabili secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Nel caso in cui l'assemblea non istituisse il Collegio di cui al presente articolo, detti compiti verranno assolti dal Consiglio direttivo.

Art.21– Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.22 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alle eventuali Federazioni di cui all'articolo 3, unitamente a copia del verbale.

Art.23 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato entrambi dell' espletamento del loro incarico potranno avvalersi di professionisti abilitati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art.24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni -nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici- per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione agli aventi diritto, per il costante aggiornamento degli atti.

Art.25 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga.

Art.26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale Di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante

la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Roma e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.27 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 16/03/2011

Esauriti gli argomenti statutari posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00.

Il presente atto si compone di n 9 pagine numerate dalla 1 alle 9 e firmate in ogni foglio che la compone.

ROMA 30/05/2011

[Handwritten signatures and scribbles]

